Codice DB1425

D.D. 8 ottobre 2012, n. 2459

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 - Richiedente: Comune di Viola (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Viola - localita' "Rocca Gasa" - Istanza n. 11578.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il Comune di Viola all'esecuzione degli interventi selvicolturali in comune di Viola - Lotto boschivo comunale denominato "Rocca Gasa" così come descritti nel progetto d'intervento rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie come indicata nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare e la rinnovazione;
- si dovranno rispettare le norme dettate dall'art. 21 (Taglio a scelta colturale) del Reg. for. 8/R/2011;
- le piante rilasciate dovranno garantire la copertura e la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno rotolamento di sassi e movimenti nevosi;
- le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e dovranno avere le caratteristiche di cui alla lettera c) dell'articolo 52 del Reg. for. N. 8/R del 20/09/2011. I movimenti di terra dovranno determinare una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri ed un'altezza media delle scarpate non superiore a 1 metro;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'articolo 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del reg. for. 8/R del 20/09/2011;
- i lavori dovranno concludersi entro due anni dalla data della presente Determinazione di autorizzazione;
- entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste Settore Montagna Corso De Gasperi n. 40 12100 Cuneo la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato, così come indicato all'articolo 6, comma 5, del Reg. for. n. 8/R/2011.

Per quanto non indicato nelle prescrizioni dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011.

Sarà cura del Direttore dei Lavori rispettare e far rispettare il progetto, le prescrizioni e le norme dettate dal Reg. for. n. 8/R/2011.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore Vincenzo Coccolo